

legio 1404. 8. Maggio vendere il Vino solamente delle proprie Entrate anche al minuto a loro beneplacito, ed a piacere della loro volontà nelle proprie Case per beverlo tanto dentro, che fuori delle medesime, e ciò senza alcun'Insegna esteriore d'Osteria, e senza poter dar da mangiare Pane, o Comestibili d'alcuna sorte, nè cucinarli Minestre, nè Vivande.

*Secondo.* Che a freno degli abusi, e delusioni, ch'intentate esser potessero in offesa dei Giudizj, ed Accordi summentovati, e con pregiudizio del Jus di far Osteria, Magazzino, e Bettola nella detta Terra di Lonigo, e Luoghi del Distretto competenti alla sopradetta N. D. Maria Venier Contarini, in forza di Pubblico Acquisto fatto da' di lei Autori nell'anno 1688., possa bensì cadauno degli Abitanti, Cittadini, e Contribuenti all'Estimo della suddetta Comunità trasportar il Vino delle proprie Entrate dalli Luoghi del Distretto di detta Terra, ne' quali fosse nato, e raccolto nella propria Casa in essa Terra, o in altro Luogo del Distretto medesimo per venderlo, o farlo vender nella propria Casa, o per proprio conto in tutto, come nei Giudizj con Accordi predetti, ma non possa diffonder esso Vino in altre Case, o Luoghi, nè ad altre Persone per rivenderlo al minuto, nemmeno col pretesto, che sieno suoi Affittuali.

*Ter-*